



Decreto Dirigenziale n. 358 del 03/10/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI" IN LOC. CASTELLUCCIA NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA) - PROPOSTO DALLA SOC. INERTI ADINOLFI SRL - CUP 6008

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10.05.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 674279 del 7.09.2011, la Soc. Inerti Adinolfi srl, con sede in Battipaglia (SA) 84091 al viale della Pace, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Impianto per lo stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in loc. Castelluccia nel Comune di Battipaglia (SA);
- b. che in accoglimento di specifiche richieste da parte della Soc. Inerti Adinolfi srl, acquisite al prot. reg. n. 20453 del 11.01.2012, prot. n. 141020 del 23.02.2012, prot. n. 471576 del 20.06.2012, il Settore ha accordato varie proroghe per il termine per la presentazione dei chiarimenti ed integrazioni, con note prot. n. 45519 del 19.01.2012, prot. n. 175749 del 7.03.2012, prot. n. 478591 del 21.06.2012;

- c. che con note acquisite al prot. reg. n. 626074 del 23.08.2012, prot. n. 776552 del 24.10.2012, prot. n. 793350 del 30.10.2012, prot. n. 914123 del 10.12.2012 e prot. n. 251297 del 9.04.2013, la Società proponente ha trasmesso varie integrazioni;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito da Del Piano - Pascarella, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- e. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30.05.2013, ha deciso di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:
- Il Proponente non ha inoltrato il Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato recante il quadro completo dei vincoli, nonché stralcio del P.R.G. con allegata legenda e norme di attuazione, ma ha presentato esclusivamente una attestazione dell'Ufficio Ambiente del comune di Battipaglia datata 19.10.2007 in cui nulla osta alla "compatibilità ambientale e territoriale", inoltre non si è a conoscenza di eventuali varianti al P.R.G. approvate dall'Ente comune che autorizzano l'area per l'uso attuale. Il Proponente non ha fornito documentazione, valida ai sensi di legge, comprovante l'iscrizione al Registro delle Imprese dalla Provincia di Salerno per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, documentazione già oggetto di richiesta di integrazioni.
 - Da una ricerca effettuata sul web, è emerso che con D.D. n. 118 del 12.03.2010, l'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, ha emanato decreto di autorizzazione per la "ricomposizione ambientale della cava abusiva" della Ditta in questione, ubicata alla località Castelluccia, da eseguirsi per un periodo di tre anni ed utilizzando per il definitivo recupero della cava 94.598 mc di materiali "da reperirsi al di fuori dell'area di cava, nell'ambito dell'attività della Ditta Adinolfi di recupero di inerti non pericolosi... materiali che dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/06 e certificati secondo la normativa vigente e conformemente all'art. 52 delle Norme di Attuazione del P.R.AE.". Al riguardo, il Proponente non ha riportato alcuna considerazione sebbene sia stato richiesto di fornire informazioni sull'attività in svolgimento presso la cava e sullo stato di attuazione del programma di recupero ambientale.
 - Dal momento che il Proponente non ha inoltrato documentazione, valida ai sensi di legge, comprovante l'esercizio dell'attività di recupero attualmente in esercizio, non è possibile verificare quanto dichiarato in merito allo stato di fatto al fine di effettuare i confronti rispetto allo stato di progetto, in particolare in relazione all'incremento dei quantitativi richiesto per le tipologie di rifiuto attualmente già autorizzate. Infatti, nella Relazione Tecnica Integrativa è riportata la Tabella riassuntiva dei quantitativi che saranno trattati annualmente, pari a 632.108 tonn, senza riportare il confronto con la situazione attualmente in essere.
 - Relativamente alle nuove attività di recupero introdotte si rappresenta che per la tipologia 7..30 (sabbia e conchiglie dalla pulizia degli arenili) il D.M. 05.02.1998 prevede che l'unica attività di recupero R10 svolta su tale tipologia di rifiuto sia il "ripascimento di arenili soggetti a fenomeni erosivi", pertanto si ritiene indispensabile che il Proponente fornisca chiarimenti sulla congruenza del progetto con tale attività di recupero.
 - Relativamente al ciclo di lavorazione in progetto, non è stata fornita alcuna informazione sull'attività di recupero ambientale R10 sulle altre tipologie di rifiuti per le quali viene prevista l'integrazione, sebbene richiesto con nota prot. 81024 del 01.02.2013.
 - Relativamente alla capacità produttiva dei macchinari, nella Relazione Tecnica per la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA viene riportato l'utilizzo del Gruppo Cingolato semovente di frantumazione Tipo "GCV 100", munito di frantoio a mascelle e deferizzatore, ed Impianto di frantumazione fisso, dei quali vengono riportate genericamente alcune caratteristiche tecniche senza fornire informazioni sulla capacità di trattamento espressa in mc/h e mc/giorno, sebbene siano state richieste con nota prot. 81024 del 01.02.2013; infatti tali dati sono indispensabili per poter correlare la dotazione impiantistica con le quantità di rifiuti da trattare, specialmente in considerazione del notevole incremento delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a

- recupero come previsto dal progetto, e valutare la coerenza delle valutazioni ambientali effettuate dal Proponente.
- Relativamente alle MPS prodotte dall'attività di recupero ed all'ubicazione delle attività di recupero e dei relativi macchinari, il Proponente non ha fornito alcuna informazione sebbene con nota prot. 81204 del 01.02.2013, sia stato richiesto di precisare: l'ampiezza delle superfici destinate a stoccaggio delle MPS, dettagliando i quantitativi mediamente prodotti e le relative modalità (cumuli, cassoni), nonché l'area destinata all'attività di recupero con la relativa dotazione impiantistica e l'area dedicata allo stoccaggio degli scarti provenienti dalla lavorazione, avendo cura altresì di produrne adeguata rappresentazione grafica sia dello stato di fatto che dello stato di progetto. Al riguardo il Proponente ha inoltrato esclusivamente un Elaborato Grafico denominato "Layout di Progetto" in scala 1:500, dove risultano approssimativamente individuate alcune aree per le MPS, senza specificare le relative caratteristiche dimensionali e costruttive, ed ubicandole al di fuori del perimetro che delimita l'area dell'impianto di recupero di rifiuti; inoltre non vengono riportate le aree di ubicazione degli impianti ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività di recupero.
 - Si rappresenta, altresì, che dal confronto tra il Layout di progetto e l'Ortofoto scaricata dal Portale Cartografico Nazionale (www.pcn.minambiente.it - Allegato 1) si evince che gli scarrabili saranno posizionati su un'area, adiacente alla viabilità di servizio, che risulta ubicata in pendenza e che sembrerebbe destinata a verde e posta immediatamente a ridosso della cava; analogamente l'ampliamento delle zona di messa in riserva in cumuli sembrerebbe interessare un'area a verde. Dal momento che presso la cava è in corso un programma di ricomposizione ambientale, si ritiene indispensabile che il Proponente fornisca chiarimenti in merito alle aree interessate dal suddetto programma di ricomposizione, come del resto già richiesto con nota prot. 81204 del 01.02.2013.
 - Relativamente all'utilizzazione di risorse naturali, il progetto prevede l'occupazione di suolo per la realizzazione delle nuove aree di messa in riserva e stoccaggio, che saranno munite di pavimentazione in cls industriale, ma come sopra riportato non viene descritto adeguatamente l'ampliamento proposto, che va ad interessare superfici con dislivelli e che attualmente sembrerebbero destinate a verde. Viene riportato che il processo di messa in riserva e recupero di rifiuti non richiede acqua, che viene utilizzata esclusivamente nelle operazioni di abbattimento polveri, di pulizia dei piazzali e per i servizi igienico-sanitari. Si rappresenta che a pag. 20 della succitata Relazione viene riportato genericamente che "per il reintegro dell'acqua perduta la vasca di raccolta delle acque chiarificate sarà collegata con un'apposita condotta al pozzo acquifero da realizzare al margine della cava". Tale aspetto non risulta chiaro e necessita di approfondimenti, dal momento che il Proponente ha dichiarato che l'impianto di recupero rifiuti non necessita di acqua e che per gli usi quotidiani viene riutilizzata quella di dilavamento chiarificata.
 - Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività di recupero e che saranno stoccati in cassoni a tenuta, per poi essere conferiti presso impianti di smaltimento, non sono state riportate in planimetria le superfici da destinare a tali stoccaggi.
 - Relativamente alle emissioni in atmosfera, viene riportato che il flusso degli automezzi è stimabile mediamente in n. 40 automezzi al giorno; al riguardo non viene specificato se trattasi di automezzi relativi alle sole fasi di ingresso di rifiuti od anche di MPS, inoltre non viene considerata l'ipotesi in cui l'impianto venga utilizzato al massimo della capacità dichiarata ovvero 632.108 tonn/anno che comporterebbe un flusso giornaliero di 70 automezzi da 30 tonn cad. per i soli rifiuti, senza considerare il flusso relativo, appunto, alle MPS. Nulla viene detto in merito alla produzione di polveri ed alle misure di mitigazione associate a tali fasi di trasporto.
 - Relativamente alle acque reflue prodotte dall'insediamento, viene riportato che la realizzazione dell'impianto di chiarificazione ha ricevuto l'Autorizzazione della Provincia di Salerno con prot. n. 223 del 20.10.1997, tale atto non è stato inoltrato sebbene richiesto con nota prot. 81204 del 01.02.1013. Viene, inoltre, riportato che nell'impianto di chiarificazione sarà realizzato il recupero del 90% dell'acqua di lavaggio, mentre le acque perse per "infiltrazioni nel terreno attraverso le spalle non rivestite delle vasche di lagunaggio, non conterranno nessuna sostanza inquinante ma solo limi in sospensione. Filtrando nel terreno dette acque perderanno velocemente i limi

contenuti, e saranno quindi del tutto assimilabili alle acque meteoriche dilavanti... e giungeranno alla falda posta a 30 m circa dal piano campagna, con caratteristiche chimico fisiche pari alle acque di falda stesse." Alla luce di quanto riportato sulle caratteristiche delle vasche di lagunaggio e sulla non perfetta tenuta delle stesse, come evidenziato dai fenomeni di perdita con infiltrazione nel sottosuolo, si ritiene indispensabile che il Proponente fornisca chiarimenti sulle misure che saranno realizzate per impedire il verificarsi di tale fenomeno. Si rammenta, infatti, che le acque di dilavamento provengono da piazzali interessati dal transito di mezzi pesanti, dalla movimentazione di apparecchiature elettromeccaniche e dallo stoccaggio di rifiuti.

- Per quanto riguarda il rumore, il Proponente ha effettuato una perizia fonometrica mediante misurazioni in data 25.03.2011, tuttavia si rappresenta che le tabelle relative alle misurazioni effettuate recano quale luogo di misurazione la Ditta "A.p.a. S.r.l. con sede in Contrada Corneto, Eboli (SA)", al riguardo si ritiene indispensabile che la Ditta fornisca chiarimenti.
- Il Proponente afferma che non saranno utilizzate sostanze pericolose e che nell'ultimo triennio non si sono verificati presso l'impianto incidenti dovuti a sversamenti accidentali o al traffico di mezzi pesanti, tuttavia non vengono precisate quali misure preventive la Ditta adotta o ha in progetto di adottare per evitare gli impatti potenzialmente connessi a tali rischi, ritenuti potenziali data la tipologia di attività svolta.
- Non sono state fornite informazioni sintetiche relative all'ecosistema interessante l'area di intervento (flora e fauna), pertanto le valutazioni effettuate sulle componenti ambientali (atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo) debbono ritenersi non esaustive, anche in ragione della descrizione poco chiara di alcuni aspetti progettuali.
- Relativamente agli effetti cumulativi con altri progetti insistenti nella stessa area, a pag. 22 della Relazione Tecnica per la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, viene riportato genericamente che nell'area oggetto di intervento sono ubicate altre attività industriali, senza fornire dettagli in merito alle tipologie ed agli effetti cumulativi potenzialmente attesi. Inoltre, in merito all'attività di coltivazione della cava, è stato genericamente riportato che la Ditta sta attuando il programma di ricomposizione ambientale approvato con D.D. 118/541 del 12.03.2010, ma non sono state fornite altre informazioni. Tale necessità di chiarimenti era già stata rappresentata alla Ditta con nota prot. 81204 del 01.02.2013.

Inoltre la Commissione chiede al Settore Tutela dell'Ambiente di acquisire dal Genio Civile di Salerno gli elaborati del progetto autorizzato con D.D. n. 118 del 12.03.2010 per la ricomposizione ambientale, al fine di verificare la compatibilità con il progetto proposto;

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 528542 del 19.07.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 30.05.2013 così come sopra riportato;
- b. che la perizia fonometrica trasmessa dalla società proponente con nota acquisita al prot. reg. n. 615788 del 5.09.2013 non è sufficiente a riproporre il progetto de quo alla Commissione VIA;
- c. che la Soc. Inerti Adinolfi srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 12.10.2012, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;

- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 30.05.2013, il progetto "Impianto per lo stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti non pericolosi" in Loc. Castelluccia nel Comune di Battipaglia (SA), proposto dalla Soc. Inerti Adinolfi srl, con sede in Battipaglia (SA) 84091 al viale della Pace, per le seguenti motivazioni:
 - Il Proponente non ha inoltrato il Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato recante il quadro completo dei vincoli, nonché stralcio del P.R.G. con allegata legenda e norme di attuazione, ma ha presentato esclusivamente una attestazione dell'Ufficio Ambiente del comune di Battipaglia datata 19.10.2007 in cui nulla osta alla "compatibilità ambientale e territoriale", inoltre non si è a conoscenza di eventuali varianti al P.R.G. approvate dall'Ente comune che autorizzano l'area per l'uso attuale. Il Proponente non ha fornito documentazione, valida ai sensi di legge, comprovante l'iscrizione al Registro delle Imprese dalla Provincia di Salerno per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, documentazione già oggetto di richiesta di integrazioni.
 - Da una ricerca effettuata sul web, è emerso che con D.D. n. 118 del 12.03.2010, l'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, ha emanato decreto di autorizzazione per la "ricomposizione ambientale della cava abusiva" della Ditta in questione, ubicata alla località Castelluccia, da eseguirsi per un periodo di tre anni ed utilizzando per il definitivo recupero della cava 94.598 mc di materiali "da reperirsi al di fuori dell'area di cava, nell'ambito dell'attività della Ditta Adinolfi di recupero di inerti non pericolosi... materiali che dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/06 e certificati secondo la normativa vigente e conformemente all'art. 52 delle Norme di Attuazione del P.R.AE.". Al riguardo, il Proponente non ha riportato alcuna considerazione sebbene sia stato richiesto di fornire informazioni sull'attività in svolgimento presso la cava e sullo stato di attuazione del programma di recupero ambientale.
 - Dal momento che il Proponente non ha inoltrato documentazione, valida ai sensi di legge, comprovante l'esercizio dell'attività di recupero attualmente in esercizio, non è possibile verificare quanto dichiarato in merito allo stato di fatto al fine di effettuare i confronti rispetto allo stato di progetto, in particolare in relazione all'incremento dei quantitativi richiesto per le tipologie di rifiuto attualmente già autorizzate. Infatti, nella Relazione Tecnica Integrativa è riportata la Tabella riassuntiva dei quantitativi che saranno trattati annualmente, pari a 632.108 tonn, senza riportare il confronto con la situazione attualmente in essere.
 - Relativamente alle nuove attività di recupero introdotte si rappresenta che per la tipologia 7..30 (sabbia e conchiglie dalla pulizia degli arenili) il D.M. 05.02.1998 prevede che l'unica attività di recupero R10 svolta su tale tipologia di rifiuto sia il "ripascimento di arenili soggetti a fenomeni erosivi", pertanto si ritiene indispensabile che il Proponente fornisca chiarimenti sulla congruenza del progetto con tale attività di recupero.
 - Relativamente al ciclo di lavorazione in progetto, non è stata fornita alcuna informazione sull'attività di recupero ambientale R10 sulle altre tipologie di rifiuti per le quali viene prevista l'integrazione, sebbene richiesto con nota prot. 81024 del 01.02.2013.
 - Relativamente alla capacità produttiva dei macchinari, nella Relazione Tecnica per la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA viene riportato l'utilizzo del Gruppo Cingolato semovente di frantumazione Tipo "GCV 100", munito di frantoio a mascelle e deferizzatore, ed Impianto di frantumazione fisso, dei quali vengono riportate genericamente alcune caratteristiche tecniche senza fornire informazioni sulla capacità di trattamento espressa in mc/h e mc/giorno, sebbene siano state richieste con nota prot. 81024 del 01.02.2013; infatti tali dati sono indispensabili per

poter correlare la dotazione impiantistica con le quantità di rifiuti da trattare, specialmente in considerazione del notevole incremento delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a recupero come previsto dal progetto, e valutare la coerenza delle valutazioni ambientali effettuate dal Proponente.

- Relativamente alle MPS prodotte dall'attività di recupero ed all'ubicazione delle attività di recupero e dei relativi macchinari, il Proponente non ha fornito alcuna informazione sebbene con nota prot. 81204 del 01.02.2013, sia stato richiesto di precisare: l'ampiezza delle superfici destinate a stoccaggio delle MPS, dettagliando i quantitativi mediamente prodotti e le relative modalità (cumuli, cassoni), nonché l'area destinata all'attività di recupero con la relativa dotazione impiantistica e l'area dedicata allo stoccaggio degli scarti provenienti dalla lavorazione, avendo cura altresì di produrne adeguata rappresentazione grafica sia dello stato di fatto che dello stato di progetto. Al riguardo il Proponente ha inoltrato esclusivamente un Elaborato Grafico denominato "Layout di Progetto" in scala 1:500, dove risultano approssimativamente individuate alcune aree per le MPS, senza specificare le relative caratteristiche dimensionali e costruttive, ed ubicandole al di fuori del perimetro che delimita l'area dell'impianto di recupero di rifiuti; inoltre non vengono riportate le aree di ubicazione degli impianti ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività di recupero.
- Si rappresenta, altresì, che dal confronto tra il Layout di progetto e l'Ortofoto scaricata dal Portale Cartografico Nazionale (www.pcn.minambiente.it - Allegato 1) si evince che gli scarrabili saranno posizionati su un'area, adiacente alla viabilità di servizio, che risulta ubicata in pendenza e che sembrerebbe destinata a verde e posta immediatamente a ridosso della cava; analogamente l'ampliamento delle zona di messa in riserva in cumuli sembrerebbe interessare un'area a verde. Dal momento che presso la cava è in corso un programma di ricomposizione ambientale, si ritiene indispensabile che il Proponente fornisca chiarimenti in merito alle aree interessate dal suddetto programma di ricomposizione, come del resto già richiesto con nota prot. 81204 del 01.02.2013.
- Relativamente all'utilizzazione di risorse naturali, il progetto prevede l'occupazione di suolo per la realizzazione delle nuove aree di messa in riserva e stoccaggio, che saranno munite di pavimentazione in cls industriale, ma come sopra riportato non viene descritto adeguatamente l'ampliamento proposto, che va ad interessare superfici con dislivelli e che attualmente sembrerebbero destinate a verde. Viene riportato che il processo di messa in riserva e recupero di rifiuti non richiede acqua, che viene utilizzata esclusivamente nelle operazioni di abbattimento polveri, di pulizia dei piazzali e per i servizi igienico-sanitari. Si rappresenta che a pag. 20 della succitata Relazione viene riportato genericamente che "per il reintegro dell'acqua perduta la vasca di raccolta delle acque chiarificate sarà collegata con un'apposita condotta al pozzo acquifero da realizzare al margine della cava". Tale aspetto non risulta chiaro e necessita di approfondimenti, dal momento che il Proponente ha dichiarato che l'impianto di recupero rifiuti non necessita di acqua e che per gli usi quotidiani viene riutilizzata quella di dilavamento chiarificata.
- Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività di recupero e che saranno stoccati in cassoni a tenuta, per poi essere conferiti presso impianti di smaltimento, non sono state riportate in planimetria le superfici da destinare a tali stoccaggi.
- Relativamente alle emissioni in atmosfera, viene riportato che il flusso degli automezzi è stimabile mediamente in n. 40 automezzi al giorno; al riguardo non viene specificato se trattasi di automezzi relativi alle sole fasi di ingresso di rifiuti od anche di MPS, inoltre non viene considerata l'ipotesi in cui l'impianto venga utilizzato al massimo della capacità dichiarata ovvero 632.108 tonn/anno che comporterebbe un flusso giornaliero di 70 automezzi da 30 tonn cad. per i soli rifiuti, senza considerare il flusso relativo, appunto, alle MPS. Nulla viene detto in merito alla produzione di polveri ed alle misure di mitigazione associate a tali fasi di trasporto.
- Relativamente alle acque reflue prodotte dall'insediamento, viene riportato che la realizzazione dell'impianto di chiarificazione ha ricevuto l'Autorizzazione della Provincia di Salerno con prot. n. 223 del 20.10.1997, tale atto non è stato inoltrato sebbene richiesto con nota prot. 81204 del 01.02.1013. Viene, inoltre, riportato che nell'impianto di chiarificazione sarà realizzato il recupero del 90% dell'acqua di lavaggio, mentre le acque perse per "infiltrazioni nel terreno attraverso le

spalle non rivestite delle vasche di lagunaggio, non conterranno nessuna sostanza inquinante ma solo limi in sospensione. Filtrando nel terreno dette acque perderanno velocemente i limi contenuti, e saranno quindi del tutto assimilabili alle acque meteoriche dilavanti... e giungeranno alla falda posta a 30 m. circa dal piano campagna, con caratteristiche chimico fisiche pari alle acque di falda stesse." Alla luce di quanto riportato sulle caratteristiche delle vasche di lagunaggio e sulla non perfetta tenuta delle stesse, come evidenziato dai fenomeni di perdita con infiltrazione nel sottosuolo, si ritiene indispensabile che il Proponente fornisca chiarimenti sulle misure che saranno realizzate per impedire il verificarsi di tale fenomeno. Si rammenta, infatti, che le acque di dilavamento provengono da piazzali interessati dal transito di mezzi pesanti, dalla movimentazione di apparecchiature elettromeccaniche e dallo stoccaggio di rifiuti.

- Per quanto riguarda il rumore, il Proponente ha effettuato una perizia fonometrica mediante misurazioni in data 25.03.2011, tuttavia si rappresenta che le tabelle relative alle misurazioni effettuate recano quale luogo di misurazione la Ditta "A.p.a. S.r.l. con sede in Contrada Corneto, Eboli (SA)", al riguardo si ritiene indispensabile che la Ditta fornisca chiarimenti.
- Il Proponente afferma che non saranno utilizzate sostanze pericolose e che nell'ultimo triennio non si sono verificati presso l'impianto incidenti dovuti a sversamenti accidentali o al traffico di mezzi pesanti, tuttavia non vengono precisate quali misure preventive la Ditta adotta o ha in progetto di adottare per evitare gli impatti potenzialmente connessi a tali rischi, ritenuti potenziali data la tipologia di attività svolta.
- Non sono state fornite informazioni sintetiche relative all'ecosistema interessante l'area di intervento (flora e fauna), pertanto le valutazioni effettuate sulle componenti ambientali (atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo) debbono ritenersi non esaustive, anche in ragione della descrizione poco chiara di alcuni aspetti progettuali.
- Relativamente agli effetti cumulativi con altri progetti insistenti nella stessa area, a pag. 22 della Relazione Tecnica per la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, viene riportato genericamente che nell'area oggetto di intervento sono ubicate altre attività industriali, senza fornire dettagli in merito alle tipologie ed agli effetti cumulativi potenzialmente attesi. Inoltre, in merito all'attività di coltivazione della cava, è stato genericamente riportato che la Ditta sta attuando il programma di ricomposizione ambientale approvato con D.D. 118/541 del 12.03.2010, ma non sono state fornite altre informazioni. Tale necessità di chiarimenti era già stata rappresentata alla Ditta con nota prot. 81204 del 01.02.2013.

Inoltre la Commissione chiede al Settore Tutela dell'Ambiente di acquisire dal Genio Civile di Salerno gli elaborati del progetto autorizzato con D.D. n. 118 del 12.03.2010 per la ricomposizione ambientale, al fine di verificare la compatibilità con il progetto proposto;

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo.
3. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
4. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio